

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
"BANCA di CESENA 22/10/2007-22/10/2010 Az. Europa Est"
ISIN IT0004285968

Articolo 1 - Importo e titoli

Il prestito obbligazionario "BANCA di CESENA 22/10/2007-22/10/2010 Az. Europa Est" codice ISIN IT0004285968, emesso nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito, è di un importo massimo di Euro 1000.000,00 ed è costituito da obbligazioni del valore nominale di Euro 50.000. Le obbligazioni sono ammesse al sistema di amministrazione accentrata della Monte Titoli Spa in regime di dematerializzazione, ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998 n. 213. Alla presente emissione non si applica la normativa riguardante il "prospetto" in quanto rientrante fra i casi di inapplicabilità previsti ai sensi dell'art.33 lett. d) del Regolamento Emittenti Consob del maggio 2007. In base a detto articolo risultano infatti esentate dalla redazione del prospetto le sollecitazioni aventi ad oggetto prodotti finanziari di valore nominale unitario minimo di almeno 50.000 euro.

Articolo 2 - Modalità di sottoscrizione

Le obbligazioni potranno essere sottoscritte presso gli sportelli della BANCA di CESENA Credito Cooperativo di Cesena e Ronta srl fino al 31 marzo 2008. Il collocamento potrà essere chiuso senza preavviso a discrezione dell'emittente e comunque per integrale sottoscrizione dei titoli prima del 31 marzo 2008.

Articolo 3 - Godimento

Il prestito ha godimento 22 ottobre 2007.

Articolo 4 - Durata

La durata del prestito è di 36 mesi, che decorrono dal 22 ottobre 2007 e pertanto sarà integralmente rimborsato il 22 ottobre 2010.

Articolo 5 - Prezzo di emissione

Le obbligazioni sono emesse alla pari con taglio minimo di Euro 50.000 e multipli di 50.000.

Articolo 6 - Interessi

Il prestito corrisponde interessi solo a scadenza secondo la seguente struttura:

Il **terzo anno** (22 ottobre 2010), cedola calcolata in base all'apprezzamento del Fondo Raiffeisen "Az. Europa Est" secondo la seguente formula:

$$3,00 \% + No \min ale * 30 \% Max \left(0 \% ; \frac{S - K}{K} \right)$$

K = valore del Fondo Raiffeisen Az.Europa Est rilevato alla **data di partenza 22 ottobre 2007**

S = valore del Fondo Raiffeisen Az.Europa Est rilevato alla **fine del periodo di osservazione 5 ottobre 2010**

Articolo 7 – Tasso annuo di interesse nominale e tasso di rendimento effettivo al lordo della ritenuta fiscale

Il rendimento del titolo è misto: si ha la garanzia di un 3 % minimo riconosciuto a scadenza ed una parte variabile legata all'andamento del Fondo Raiffeisen Az. Europa Est. Nel caso peggiore per l'investitore, ovvero il caso in cui il valore della cedola variabile risulti pari a zero, *il rendimento effettivo lordo del prestito, calcolato con il metodo del tasso interno di rendimento, è pari a 0,99 %.*

Articolo 8 – Mercati e Negoziazione

La presente emissione verrà inserita nel sistema di scambi organizzati dell'emittente. La Banca di Cesena non garantisce la possibilità di smobilizzo anticipato dei titoli.

Articolo 9 – Rimborso

Le obbligazioni in circolazione al 22 ottobre 2007 saranno rimborsate in un'unica soluzione alla pari senza alcuna deduzione di spesa. Non è prevista facoltà di rimborso anticipato. Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere alla data fissata per il loro rimborso.

Articolo 10 - Termine di prescrizione e decadenza

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

Articolo 11 - Regime fiscale

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpissero o dovessero colpire le presenti obbligazioni e/o relativi interessi. Dal 1° gennaio 1997 agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni si rende applicabile l'imposta sostitutiva sui redditi nella misura del 12,50%, secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n.239.

Articolo 12 - Tassazione sulle plusvalenze

Le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali realizzate mediante cessione a titolo oneroso, ovvero rimborso dei titoli (art. 81 del T.U.I.R. come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 461/97), sono soggette ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 12,50%.

Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 82 del T.M.R. come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 461/97 e secondo i regimi di cui agli art. 5, 6 e 7 del medesimo Decreto Legislativo.

Articolo 13 - Varie

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

Articolo 14 - Foro competente

Per qualsiasi controversia connessa con il prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento, è competente in via esclusiva il Foro di Forlì.